

N. di prot.

N. **13** reg. delibere

OGGETTO: **Art. 19 della L.R. 63/79 - Accoglimento richieste pervenute dai mutuatari IRVV di beneficiare della sospensione di n. 2 rate semestrali per emergenza COVID-19.**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Il giorno **22.06.2020** alle ore **10:00** in modalità telematica, su invito fatto dal Presidente, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24.08.1979, n. 63, con nota n. **2903** di prot. in data **18.06.2020**, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Presiede la seduta Prof. Restucci Amerigo - Presidente.

Sono presenti e assenti i Signori:

N.	Componenti	Presenti	Assenti
1	RESTUCCI Amerigo	X	
2	ZIGLIOTTO Ruggero		X
3	GHIDONI Paola	X	
4	MALINVERNI Christian Giovanni	X	
		3	1

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Dott. Ruggero Zigliotto.

Hanno giustificato l'assenza i Revisori: Dott. Ezio Framarin, Dott. Fabio Cecchinato, Dott.ssa Giulia Battig.

Partecipa il Direttore, Dott. Franco Sensini, incaricato della stesura della presente delibera.

Assistono alla seduta i Funzionari Dott.ssa Denisa Rizzo e l'Assistente Amministrativo Dott.ssa Martina Bertolini.

**Art. 19 della L.R. 63/79 - Accoglimento richieste pervenute dai mutuatari IRVV di beneficiare della sospensione di n. 2 rate semestrali per emergenza COVID-19.**

**Il Consiglio di Amministrazione**

**PREMESSE**

**Premesso** che la L.R. 63/79, così come modificata ed integrata dalla L.R. 43/2019, prevede al:

- comma 2 dell'articolo 2 - Ville Venete e funzioni dell'Istituto, che "L'Istituto provvede, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete, soggette alle disposizioni della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito Codice, nonché alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete di cui al comma 1";
- comma 1 dell'art. 17 - Utilizzo dei finanziamenti che I fondi disponibili in ogni esercizio vengono impiegati esclusivamente per i seguenti fini:
  - a) spese per il funzionamento e le attività dell'Istituto;
  - b) servizio dei mutui di cui all'articolo 20;
  - c) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l'applicazione degli articoli 18 e 20;
- comma 1 dell'art. 18 che "I proprietari delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice, sono tenuti a garantirne la conservazione eseguendo i necessari lavori di consolidamento, manutenzione e restauro";
- art. 20 che su richiesta del proprietario, che si impegna di fare i lavori di cui all'articolo 18, l'Istituto può concedere mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti, oppure può, al medesimo scopo, attivare procedure di mutuo attraverso istituti bancari;

**Atteso** che attualmente vi sono due Istituti di Credito che gestiscono, in nome e per conto dell'IRVV a seguito sottoscrizione di apposita Convenzione, i finanziamenti concessi dall'Istituto ai proprietari delle Ville Venete: Banca Intesa Sanpaolo spa, ex Cassa di Risparmio di Venezia spa, gestore dei finanziamenti concessi fino al 31.12.2010 e Banca Friuladria, ora Crèdite Agricole spa per i finanziamenti concessi dall'1.1.2011;

**Dato atto** che il numero dei mutui in essere è pari a n. 267;

**Preso atto** che l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha comportato una chiusura o blocco d'emergenza, detto "lockdown", necessario per la protezione della popolazione dalla diffusione dei contagi che ha procurato notevoli perdite economiche soprattutto per gli imprenditori in generale, ma anche per coloro che esercitano un'attività collegata al turismo e attività promozionali del patrimonio culturale;

**Atteso** che il governo, in questa fase di contrazione economica come quella che il Paese sta vivendo, ha ritenuto vitale fare ogni sforzo per evitare che gli effetti sull'economia reale si trasferiscano al settore del credito. Tanto le famiglie quanto le imprese si sono viste significativamente erose le proprie entrate e ciò pregiudica la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi e potrebbe rendere anche difficoltoso l'accesso al credito. Numerosi sono stati i provvedimenti emanati, da ultimo il cosiddetto Decreto Cura Italia n. 18 del 17.03.2020, convertito recentemente nella L. 27/2020;

**Data lettura** del provvedimento legislativo sopra citato, in particolare l'articolo 56 " *Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19*" il cui comma 6 dispone che "Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2

sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'[art. 2, comma 100, lett. a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

**Considerato** che tale norma è limitata esclusivamente alle medie, piccole e micro imprese, e non a tutte le altre tipologie di soggetti mutuatari dell'Istituto;

**Atteso** che sono pervenute comunicazioni da parte delle varie associazioni dei proprietari delle Ville Venete, in cui evidenziando come l'estrema situazione di crisi del settore turismo e, più in generale nel settore promozionale del patrimonio culturale presente nel Paese, abbia di fatto investito anche i proprietari delle Ville Venete, e che conseguentemente con l'azzeramento degli incassi sono costretti comunque a sostenere costi molto onerosi connessi alla gestione dei complessi monumentali, si fanno portavoce degli associati nella richiesta di prolungamento di un anno dei finanziamenti con contestuale sospensione del pagamento di n. 2 rate semestrali dei piani di ammortamento dal mese di febbraio 2020 per un anno;

**Dato atto** che il Consiglio di Amministrazione non indifferente alla richiesta dei proprietari in difficoltà, ha coinvolto anche l'Amministrazione regionale affinché con un provvedimento di tipo normativo, in accordo anche con la Regione del Friuli Venezia Giulia, potesse dare legittimamente la possibilità all'Istituto di accogliere indistintamente tutte le richieste dei mutuatari di sospensione di due rate semestrali dei finanziamenti in essere, senza il pagamento di interessi aggiuntivi;

**Considerato** che la conclusione dell'iter intrapreso con le amministrazioni regionali richiede una tempistica che quasi certamente si protrarrà oltre la scadenza prossima del 30.06 e 31.07 delle rate semestrali dei mutuatari, si ritiene doveroso, auspicando nella positiva conclusione del perfezionamento della Legge regionale, qualora la normativa statale non potesse essere applicata in toto a tutte le tipologie di mutuatari, di concedere, a coloro che ne facciano espressa richiesta e che non siano stati dichiarati "a sofferenza" avverso l'Istituto bancario, i benefici di cui all'articolo 19 della L.R. 63/79 che così recita "Il Consiglio di Amministrazione può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per un periodo non superiore al quinquennio.";

**Ritenuto**, pertanto, in questa fase, di accogliere le richieste che dovranno necessariamente pervenire in modo esplicito dai mutuatari a condizione che la loro posizione non sia stata dichiarata "a sofferenza" da parte dell'Istituto di Credito, e di:

- incaricare gli Istituti di Credito gestori dei finanziamenti concessi dall'IRVV a procedere alla sospensione delle n. 2 rate semestrali a decorrere dal mese di febbraio 2020, alle imprese medie, piccole e micro, previa verifica delle condizioni di cui al DL 18/2020 convertito in L. 27/2020;
- di autorizzare la dilazione di un anno con sospensione totale (quota capitale e quota interessi), dal mese di febbraio 2020, di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento dei finanziamenti concessi ai mutuatari, non rientranti nella casistica di cui al D.L. 18/2020, la cui posizione non

sia stata dichiarata a sofferenza da parte dell'Istituto di Credito il quale sarà tenuto alla verifica del possesso dei requisiti;

- di dare atto che tale dilazione è concessa in base all'articolo 19 della L.R. 63/79 con maturazione di interessi ad un tasso non inferiore a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, che non debbono considerarsi "di mora". Il mutuatario, pertanto, non dovrà essere oggetto di segnalazione negativa all'interno del sistema informativo bancario (Centrale dei Rischi), per non inficiare la sua capacità di contrarre credito o procurare danni collegati alla difficoltà di poter accedere ad un qualsiasi altro finanziamento da parte dello stesso mutuatario;
- di stabilire fin d'ora, qualora la Regione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia raggiungano l'accordo legislativo auspicato, che gli interessi maturati sulle dilazioni di pagamento autorizzate ai sensi dell'articolo 19 sopra citato, siano completamente azzerati e trasformata la dilazione di n. 2 rate semestrali in "prolungamento del finanziamento di n. 2 rate semestrali con sospensione totale del pagamento da febbraio 2020" alle medesime condizioni di cui possono beneficiare attualmente le medie piccole e micro imprese ai sensi del DL 18/2020 convertito con modifiche nella L. 27/2020;
- nell'eventualità che tale provvedimento legislativo non dovesse giungere a definizione gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno imputati alla prima rata semestrale successiva alla ripresa dell'ammortamento;
- l'obbligo della Banca di riversare all'IRVV le rate di ammortamento subirà il medesimo slittamento limitatamente alle rate dei mutuatari che abbiano beneficiato di tale sospensione;
- di dare una rapida e capillare divulgazione del presente provvedimento affinché tutti i mutuatari siano a conoscenza delle condizioni agevolative concesse dall'IRVV;

**Acquisito**, sul presente provvedimento, il parere favorevole del Direttore, incaricato alla stesura del presente atto;

**Viste** le leggi regionali n° 63/79, 53/93;

**Visti** i vari provvedimenti del Governo in materia di COVID-19, da ultimo il DL. 18/2020 convertito in L. 27/2020;

Il Consiglio di Amministrazione con n° 3 voti favorevoli (Restucci, Ghidoni, Malinverni) espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. che le premesse del presente provvedimento ne fanno parte integrante;
2. di accogliere le richieste di dilazione o sospensione di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento dei finanziamenti in essere, dal mese di febbraio 2020 per un anno, che dovranno necessariamente pervenire in modo esplicito dai mutuatari a condizione che la loro posizione non sia stata dichiarata "a sofferenza" da parte dell'Istituto di Credito;
3. di incaricare gli Istituti di Credito gestori dei finanziamenti concessi dall'IRVV a procedere alla sospensione delle n. 2 rate semestrali a decorrere dal mese di febbraio 2020, alle imprese medie, piccole e micro, previa verifica delle condizioni di cui al DL 18/2020 convertito in L. 27/2020;
4. di autorizzare la dilazione di un anno con sospensione totale (quota capitale e quota interessi), dal mese di febbraio 2020, di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento dei finanziamenti concessi ai mutuatari, non rientranti nella casistica di cui al D.L. 18/2020, la cui posizione non sia stata dichiarata "a sofferenza" da parte dell'Istituto di Credito il quale sarà tenuto alla verifica del possesso dei requisiti;

5. di dare atto che tale dilazione è concessa in base all'articolo 19 della L.R. 63/79 con maturazione di interessi ad un tasso non inferiore a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, che non debbono considerarsi "di mora". Il mutuatario, pertanto, non dovrà essere oggetto di segnalazione negativa all'interno del sistema informativo bancario (Centrale dei Rischi), per non inficiare la sua capacità di contrarre credito o procurare danni collegati alla difficoltà di poter accedere ad un qualsiasi altro finanziamento da parte dello stesso mutuatario;
6. di stabilire fin d'ora, qualora la Regione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia raggiungano l'accordo legislativo auspicato, che gli interessi maturati sulle dilazioni di pagamento autorizzate ai sensi dell'articolo 19 sopra citato, siano completamente azzerati e trasformata la dilazione di n. 2 rate semestrali in "prolungamento del finanziamento di n. 2 rate semestrali con sospensione totale del pagamento da febbraio 2020" alle medesime condizioni di cui possono beneficiare attualmente le medie piccole e micro imprese ai sensi del DL 18/2020 convertito con modifiche nella L. 27/2020;
7. nell'eventualità che tale provvedimento legislativo non dovesse giungere a definizione gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno imputati alla prima rata semestrale successiva alla ripresa dell'ammortamento;
8. di stabilire che l'obbligo della Banca di riversare all'IRVV le rate di ammortamento subirà il medesimo slittamento limitatamente alle rate dei mutuatari che abbiano beneficiato di tale sospensione;
9. di dare una rapida e capillare divulgazione del presente provvedimento affinché tutti i mutuatari siano a conoscenza delle condizioni agevolative concesse dall'IRVV.

IL DIRETTORE  
(F.to Dott. Franco Sensini)

IL PRESIDENTE  
(F.to Prof. Amerigo Restucci)

1. Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura della spesa di  
€ \_\_\_\_\_ nel Cap. \_\_\_\_\_ Impegno n. \_\_\_\_\_ e la regolarità contabile.

**Data** \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
\_\_\_\_\_

2. Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità  
tecnica, esprime parere FAVOREVOLE.

**Data** \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
\_\_\_\_\_

3. Copia della presente deliberazione viene trasmessa alla Giunta Regionale  
in data \_\_\_\_\_ -

- Sono stati richiesti CHIARIMENTI in data \_\_\_\_\_
- Sono stati forniti con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- E' divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_
- E' stata ANNULLATA con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_